

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Parere, ai sensi dell'art. 8, comma 10-bis, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, sullo schema di decreto recante deroga alla resa massima di uva ad ettaro nelle unità vitate iscritte a schedario, diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP.

Repertorio atti n. 272/CSR del 16 dicembre 2021

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 16 dicembre 2021:

VISTO il regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, nonché il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i pertinenti controlli e le sanzioni;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017, recante *Modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio*, sopra citato;

VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante *Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino*;

VISTO in particolare, l'articolo 8, comma 10, della suddetta legge 12 dicembre 2016, n. 238, come modificato dall'articolo 224 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a tenore del quale *la resa massima di uva per ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e IGP è pari o inferiore a 50 tonnellate. A decorrere dal 1º gennaio 2021 e, comunque, non prima dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 10-bis, la resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo, diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP è pari o inferiore a 30 tonnellate;*

VISTO, altresì, il successivo comma 10 bis dello stesso articolo 8 sopra riportato, il quale prevede che, in deroga a quanto previsto al citato comma 10, il Ministero definisca, con proprio provvedimento da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le aree vitate ove è ammessa una resa massima di uva per ettaro fino a 40 tonnellate;



CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 luglio 2019, n. 7701 contenente *Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE)* 2018/273 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017, inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola;

VISTO il combinato disposto di cui all'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e all'art. 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che, indicando nel recepimento amministrativo lo strumento attuativo delle direttive di esecuzione europee, costituisce il presupposto legislativo dell'applicazione dell'art, 3, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO lo schema di decreto in epigrafe, trasmesso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota n. 374806 del 25 agosto 2021;

VISTA la nota DAR prot. n. 14423 del 30 agosto 2021, con cui è stato diramato il suddetto schema di decreto;

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 2 settembre 2021, in cui è stato concordato un rinvio per approfondimenti;

VISTO il nuovo testo riformulato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a seguito di ampie interlocuzioni intervenute con le Regioni, inviato con nota n. 644452 in data 7 dicembre 2021 e diramato con nota DAR prot. n. 20691 del 9 dicembre 2021;

VISTI gli esiti dell'odierna seduta, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome hanno manifestato un parere favorevole condizionato all'accoglimento dell'emendamento contenuto nel documento che si allega al presente atto come sua parte integrante e sostanziale (All. 1).

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi, dell'art. 8, comma 10-bis, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, sullo schema di decreto recante deroga alla resa massima di uva ad ettaro nelle unità vitate iscritte a schedario, diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP, nei termini di cui in premessa.

IL SEGRETARIO Cons. Ermenegilda Siniscalchi

IL PRESIDENTE On. Mariastella Gelmini

16/17/2021



21/225/SR21/C10

POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO RECANTE DEROGA ALLA RESA MASSIMA DI UVA AD ETTARO NELLE UNITÀ VITATE ISCRITTE A SCHEDARIO, DIVERSE DA QUELLE RIVENDICATE PER PRODURRE VINI A DOP E A IGP

Parere, ai sensi dell'articolo 8, comma 10-bis, della legge 12 dicembre 2016, n. 238

Punto 21) Odg Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa condizionata all'accoglimento del seguente emendamento:

All'art. 1, comma 4: dopo le parole "che tengano, se del caso, conto dell'incidenza" aggiungere le parole "e/o dell'estensione".

Inoltre si chiede di correggere i seguenti refusi nell'allegato:

- Eliminazione del comune di Malcesine dalla provincia di Treviso e inserimento nella provincia di Verona;
- Eliminazione di Arcole-Zimella, San Martino Buonalbergo Marcellis, Val Liona, San Pietro di Barb., in quanto non si tratta di Comuni ma di Sezioni censuarie.